Articoli Selezionati

ABI

22/01/15	**Sole 24 Ore**	**38**	In breve - Fisco. Dai commercialisti allarme ingorgo per le scadenze dei prossimi mesi	...	1
25/01/15	**Sole 24 Ore**	**17**	L'anno fiscale parte in affanno	*Trovati Gianni*	2
26/01/15	**Italia Oggi Sette**	**4**	Pmi innovative con bonus ad hoc	*Pagamici Bruno*	4
27/01/15	**Sole 24 Ore**	**32**	Nota integrativa in Xbrl con l'«ok» dopo il 3 marzo	*Bartoloni Marzio*	7
27/01/15	**Italia Oggi**	**23**	I bilanci di esercizio in Xbrl verso la proroga	*Migliorini Beatrice*	8
05/02/15	**Italia Oggi**	**23**	Bilanci in Xbrl, pressing per la proroga - Bilanci in Xbrl in cerca di proroga Parola al ministero dello sviluppo	*Migliorini Beatrice*	10
28/02/15	**Sole 24 Ore**	**11**	Per i bilanci approvati dal 3 marzo nota in Xbrl	*Moraglio Adriano*	11
28/02/15	**Italia Oggi**	**41**	Parere Mise. Xbrl, bilanci vecchio stile entro il 2/3	...	12
16/03/15	**Italia Oggi Sette**	**7**	Letture di diritto - Il bilancio di esercizio. Redazione alla luce dei nuovi principi contabili	*Romano Francesco*	13
21/03/15	**Sole 24 Ore**	**17**	La nota integrativa «Xbrl» disorienta gli studi	*Micardi Federica*	14
24/03/15	**Sole 24 Ore**	**45**	Nota integrativa al deposito bis	*Micardi Federica*	15

BANCHE E MERCATI

18/02/15	**Sole 24 Ore**	**39**	Integrativa in Xbrl solo dal 3 marzo	...	16

ECONOMIA

22/01/15	**Italia Oggi**	**27**	Isee, Xbrl, split payment, 730: c'è l'ingorgo fiscale - Professionisti, ingorgo fiscale	...	17
18/02/15	**Sole 24 Ore - Focus**	**1**	Per la nota integrativa standard armonizzato	*Gaiani Luca*	19
18/02/15	**Italia Oggi**	**28**	I bilanci di esercizio in Xbrl ottengono la proroga - Proroga per i bilanci in Xbrl	*Migliorini Beatrice*	20
19/02/15	**Italia Oggi**	**26**	Nota integrava, assetto variabile	*Fradeani Andrea*	22

In breve

FISCO

Dai commercialisti allarme ingorgo per le scadenze dei prossimi mesi

Rischio ingorgo adempimenti per i professionisti nei prossimi mesi. Dalla comunicazione annuale dati Iva alla predisposizione d'invio delle certificazione unica "Cu. 2015", dal nuovo modello Isee ai bilanci in Xbrl, dal 730 precompilato allo split payment, dalle compensazioni di ritenute in F24 alle comunicazioni black list e alle dichiarazioni d'intento, sono tante le scadenze che si accavalleranno nelle prossime settimane e che mettono in allarme il Consiglio nazionale dei commercialisti, che denuncia in una nota «il susseguirsi di riforme che pongono la professione davanti a situazioni nelle quali l'incertezza interpretativa e gli stretti tempi di attuazione delle norme, spesso addirittura retroattive, rendono difficile l'attività di consulenza».

Lettori: 951.000
Il Sole 24 ORE
25-GEN-2015
Diffusione: 267.228
Dir. Resp.: Roberto Napoletano
da pag. 17

Adempimenti. L'allarme di Assosoftware: «Troppi database pubblici ancora non si parlano, rischio sanzioni»

L'anno fiscale parte in affanno

Dalla precompilata allo split payment, le tappe mancanti dell'attuazione

Gianni Trovati
MILANO

Le riforme si moltiplicano ma la macchina dell'attuazione ha un passo più lento, anche perché richiede la definizione puntuale di strumenti e procedure, un lavoro spesso più complesso rispetto alla semplice (si fa per dire) riscrittura delle regole. Questa differenza di ritmo comincia a pesare parecchio sulla macchina del Fisco, e rischia di complicare ancora la vita dei contribuenti.

L'allarme arriva da Assosoftware, l'associazione delle imprese che elaborano gli strumenti gestionali con cui professionisti e intermediari assistono aziende e cittadini nei loro rapporti con il Fisco. L'associazione delle imprese offre un censimento puntuale di tutte le novità che costellano il calendario fiscale del 2015, e che mostrano ancora buchi più o meno grandi nella rete di regole e modalità attuative indispensabili per partire davvero. Il rischio, in molte situazioni, è che la strada si apra troppo tardi per permettere di arrivare in tempo a destinazione, e che di conseguenza scattino sanzioni a carico, a seconda dei casi, dei professionisti o dei contribuenti. «La volontà del Governo, e in particolare del premier Matteo Renzi, di accelerare l'innovazione digitale del Paese può avere effetti positivi importanti anche per imprese e professionisti - chiosa Bonfiglio Mariotti, presidente di Assosoftware -, ma è necessario che lo Stato guardi prima di tutto in casa propria. Bisogna prima di tutto uniformare le troppe piattaforme informatiche della Pa che nemmeno si parlano fra di loro, per renderle adeguate a quello che chiede ai contribuenti».

Proprio su questo piano si incontrano infatti uno dei problemi ricorrenti in tanti capitoli attuativi delle riforme fiscali, comprese quelle più "popolari" come la dichiarazione precompilata. Tutti i tasselli, poi, si intrecciano, in un meccanismo che non è al sicuro dal rischio di effetti a catena. Premessa indispensabile della precompilata, infatti, è, per esempio, la nuova certificazione unica, per la quale la disponibilità di informazioni è quasi completa, ma i tempi sono strettissimi in un calendario che ne prevede la trasmissione entro il 9 marzo. Altre voci sono meno note al "grande pubblico", ma non per questo complicano meno il lavoro di imprese e professionisti: vale per tutti l'esempio dello split payment, la «scissione contabile» in vigore dal 1° gennaio per le transazioni con la Pa ma ancora in attesa del decreto attuativo. «Per evitare che i cambiamenti a getto continuo rendano impossibile rispettare le scadenze - sottolinea Mariotti - è indispensabile coinvolgere nella valutazione degli interventi anche chi, come noi, deve governare la base dati e i sistemi informativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro

Fonte: Assosoftware

	DESCRIZIONE	STATO DELL'ARTE
NOTA INTEGRATIVA	Rivoluzionata per effetto dell'adozione del formato elaborabile XBRL; conseguenze anche sul prospetto contabile del bilancio e sul piano dei conti delle società. Obbligo per i bilanci depositati dal 3 marzo 2015	Disponibilità informazioni: quasi completa. Complessità: molto elevata. Effetto sui clienti: rilevante
COMUNICAZIONE BLACK LIST	Nuove regole che, nel rendere l'adempimento annuale, modificano i requisiti che ne definiscono l'obbligatorietà	Disponibilità informazioni: quasi nulla a livello di modulistica e di tempistiche
CERTIFICAZIONE UNICA "CU 2015"	Nuovo adempimento finalizzato alla compilazione del modello 730 precompilato. Tempi strettissimi per la trasmissione della nuova C.U. (9 marzo 2015!). Le logiche di elaborazione sono complesse da realizzare, diverse da quelle delle certificazioni vecchia maniera (Cud e certificazione dei compensi in carta libera)	Disponibilità informazioni: quasi completa. Complessità tecnica: molto elevata. Effetto sui clienti: rilevante
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA	Non sostituisce, ma affianca il tradizionale modello 730 compilato dal contribuente, con complessità gestionali che vanno ad aggiungersi alle precedenti: presentazione telematica della delega per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata da parte del Caf/Professionista o del sostituto di imposta che presta assistenza fiscale diretta, scarico vero e proprio del file XML della dichiarazione, acquisizione dei dati nelle procedure gestionali di elaborazione del modello, confronto dei dati presenti a sistema con quelli proposti dall'agenzia delle Entrate, accettazione o modifica del modello	Disponibilità informazioni: molto scarsa. Complessità tecnica: molto elevata. Effetto sui clienti: rilevante. Tempistica a disposizione: molto bassa. Sanzionabilità: nessuna, salvo che non sia immaginabile per i Caf/Professionisti non fornire il servizio ai contribuenti che lo richiedono

data stampa
dal 1980 monitoraggio media

MODELLO ISEE	Nuovo modello che nulla ha a che vedere con il precedente. Dati e flussi operativi completamente diversi da quelli del passato	Disponibilità informazioni: quasi completa. Complessità: molto elevata
COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO	Nuovo modello, con obblighi a posizioni invertite tra l'esportatore abituale e il suo fornitore: il primo passa dalla compilazione di un documento in forma libera da consegnare al fornitore, all'obbligo di trasmissione telematico all'AdE di uno specifico modello (una sorta di autorizzazione) da consegnare poi in copia al fornitore insieme alla ricevuta telematica dell'AdE, mentre il secondo (il fornitore) non può più emettere la fattura in regime di non imponibilità se non controlla preventivamente la validità della predetta ricevuta telematica	Disponibilità informazioni: completa. Complessità tecnica: elevata. Effetto sui clienti: medio. Tempistica a disposizione: insufficiente, le specifiche sono state consegnate a metà dicembre, con avvio all'1/1/2015. Sanzionabilità: dal 12/2/2015 occorre utilizzare le nuove regole
SPLIT PAYMENT	Scissione del pagamento, grazie alla quale l'Iva di fatture emesse nei confronti di qualsiasi pubblica amministrazione dal l'1/1/2015 deve essere versata direttamente dalla stessa. Tale novità comporta una profonda revisione delle procedure di emissione delle fatture, di registrazione e contabilizzazione delle stesse, nonché di versamento, il tutto a pochi mesi dalla svolta epocale che ha portato all'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, che dal prossimo marzo sarà esteso a tutte le amministrazioni	Disponibilità informazioni: pressoché nulla. Complessità: elevata. Effetto sui clienti: alto. Tempistica a disposizione: insufficiente, la norma è in vigore dal l'1/1/2015 e non si sa come allineare le procedure. Sanzionabilità: legata all'impossibilità di fatturare con regole chiare
SCOMPUTO RITENUTE IN F24	Scomputo delle ritenute in F24 e non più scomputo interno ai sensi del Dpr 445/97. L'esposizione di tutte le compensazioni delle ritenute in F24, se da una parte porterà all'eliminazione del prospetto SX del modello 770 Semplificato, dall'altra richiede la rivisitazione completa delle procedure di compensazione e di elaborazione dei cedolini paga e del modello F24. La revisione è incompatibile con le tempistiche a disposizione	Disponibilità informazioni: nulla. Complessità tecnica: elevata. Effetto sui clienti: alto. Tempistica a disposizione: insufficiente, la norma è in vigore dal 16/2/2015 e non si sa come allineare le procedure
INTEGRAZIONE EX-ENPALS IN UNIEMENS	Integrazione delle informazioni retributive e contributive riguardanti i lavoratori ex-Enpals (lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti) nel nodo "PosContributiva" di UniEmens a partire dal mese di gennaio 2015	Disponibilità informazioni: appena sufficiente. Complessità tecnica: elevata. Effetto sui clienti: alto. Tempistica a disposizione: assai limitata
"LISTAPOSPA" IN UNIEMENS	Nuove modalità di elaborazione della "ListaPosPA" del flusso UniEmens ai fini della retribuzione figurativa da valorizzare negli estratti conto per riposi, permessi e congedi	Disponibilità informazioni: insufficiente. Complessità tecnica: elevata. Effetto sui clienti: alto

Lettori: 172.000
Diffusione: n.d.
ItaliaOggi Sette
Dir. Resp.: Marino Longoni
26-GEN-2015
da pag. 4

Pmi innovative con bonus ad hoc

Pagine a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Agevolazioni dell'Investment compact riservate a una nuova figura di impresa. Che deve essere di piccola e media dimensione, innovativa, non quotata, con l'ultimo bilancio certificato e costituita da non più di sette anni. Questo è quanto emerge dal decreto Investment compact, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 gennaio e in corso di pubblicazione in *G.U.* Le pmi con tali caratteristiche innovative potranno ottenere le numerose agevolazioni previste per le start-up innovative, come per esempio l'esonero dal pagamento dei diritti camerali e di bollo, potranno remunerare i propri collaboratori con strumenti alternativi come stock option e work for equity (altri servizi sulle start-up a pagina 45, ndr). Le pmi innovative avranno poi la possibilità di raccogliere capitale di rischio su portali online con il cosiddetto crowdfunding. Alle pmi innovative saranno riconosciuti inoltre gli incentivi fiscali per le società e le persone fisiche che investono in start-up innovative e consistenti in una detrazione nella misura del 19% per i soggetti Irpef e in una deduzione pari al 20% per quelli Ires.

I requisiti. Il decreto Investment compact prevede una serie di requisiti per poter qualificare la «pmi innovativa». Innanzitutto, viene richiesto che l'impresa non sia quotata e abbia l'ultimo bilancio certificato. La residenza può essere in Italia o anche in uno sede in uno stato membro, purché abbiano una sede operativa o una filiale in Italia. Per quanto riguarda la definizione di pmi, il dl fa esplicito riferimento alla raccomandazione 2003/361/Ce, in base alla quale la categoria delle pmi è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Oltre ai suddetti requisiti soggettivi, per l'identificazione del carattere innovativo le imprese devono rispettare contemporaneamente due dei tre seguenti requisiti: volume delle spese in R&S almeno pari al 3%; impiego di personale altamente qualificato; essere titolare di privativa industriale.

Volume delle spese in R&S. Il primo requisito richiede che l'impresa sostenga spese di ricerca e sviluppo uguali o superiori al 3% del maggior valore tra il costo o il valore totale della produzione. Ai fini del computo delle spese di ricerca e sviluppo, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, devono essere considerate: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan), le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi del personale interno e di consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo (inclusi soci e amministratori), le spese legali per la registrazione e la protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Sono escluse dal computo delle spese di ricerca e sviluppo quelle per l'acquisto di beni immobili.

Impiego di personale altamente qualificato. Il secondo requisito è attinente alla forza lavoro. In particolare, tra i requisiti alternativi richiesti per assumere la qualifica di pmi si annovera l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
- in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.

Titolare di privativa industriale. Il terzo e ultimo criterio riguarda la titolarità, anche quale depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Iscrizione al registro delle imprese. Al fine di beneficiare della particolare disciplina riconosciuta a loro favore dal dl, la pmi innovativa deve essere iscritta in una istituenda sezione speciale del registro delle imprese. L'iscrizione avviene a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, riportante le seguenti informazioni:
- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
- elenco delle società partecipate;
- curriculum vitae dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa della pmi;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

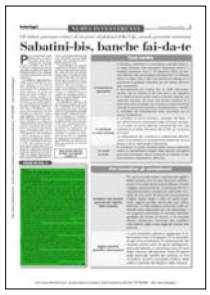

data stampa
dal 1980 monitoraggio media

- ultimo bilancio depositato, nello standard Xbrl;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- sito internet.

Queste informazioni devono essere rese disponibili secondo modalità operative improntate alla massima trasparenza e accessibilità: le pmi innovative devono assicurare l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito internet.

Aggiornamento delle informazioni. La norma prevede inoltre l'aggiornamento periodico di tali informazioni, da effettuare entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Inoltre, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della pmi innovativa deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. In caso di perdita di questi requisiti o se non viene fatta la comunicazione, il conservatore del registro procede alla cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro entro 60 giorni. Rimane comunque l'iscrizione alla sezione ordinaria (possono cioè continuare a operare ma senza i vantaggi previsti a loro favore).

Le agevolazioni. Il dl Investment compact estende a favore delle pmi innovative numerose agevolazioni previste dal dl 179/2012 a favore delle start-up innovative. Alle Pmi innovative, in particolare, possono essere applicate le disposizione di cui agli artt. 26, 27, 29, 30 e 32 del dl 179/2012.

Deroga al diritto societario. Ai sensi dell'art. 26, in caso di perdita superiore a 1/3 del capitale sociale, le start-up innovative (e le pmi innovative per l'estensione a opera del dl Investment compact) possono posticipare al secondo esercizio successivo (in luogo del primo esercizio successivo, così come stabilito dagli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c., rispettivamente per le spa e srl) il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, per evitare la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite accertate. Nel caso, invece, di perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea (da convocare senza indugio da parte degli organi competenti), in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale (così come stabilito dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., rispettivamente per le spa e le srl), può deliberare il rinvio della decisione sulla ricapitalizzazione alla chiusura dell'esercizio successivo.

Esonero dai diritti camerali. Le Pmi innovative, al pari delle start up innovative, saranno escluse dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti in favore delle Cciaa per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese.

Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale. L'articolo 27 permette di remunerare i collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi work for equity.

Equity crowdfunding. Viene inoltre estesa alle pmi innovative la possibilità di utilizzare portali online per la raccolta di capitale di rischio attraverso siti specializzati, c.d. crowdfunding.

Gli incentivi fiscali per gli investimenti. Gli incentivi fiscali (in vigore fino al 2016) previsti dall'art. 29 a favore dei soggetti che investono nelle start-up innovative vengono concessi dal dl Investment compact anche alle pmi innovative. Per le persone fisiche, l'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione dall'Irpef lorda pari al 19% della somma investita nel capitale di una o più start-up innovativa. L'investimento può avvenire direttamente a opera del contribuente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative. L'ammontare non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'Irpef nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. In sostanza, la detrazione non fruita nel corso dell'anno può essere fruita nei tre anni successivi. L'investimento massimo detraibile:

- non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500 mila euro;
- deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per quanto riguarda i soggetti Ires, l'agevolazione è una deduzione dal reddito imponibile Ires pari al 20% della somma investita direttamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L'investimento massimo deducibile:

- non può eccedere in ciascun periodo d'imposta l'importo di 1.800.000 euro;
- deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

© Riproduzione riservata

Le pmi innovative in sintesi

Requisiti	Possono assumere la qualifica di pmi innovative, le imprese di piccola e media dimensione non quotate, in possesso di un bilancio certificato e di almeno due tra i seguenti requisiti: • spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione; • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato o con contratti di ricerca, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; • detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o un software registrato alla Siae
Agevolazioni	Le pmi innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, che dovrà essere istituita dalle Cciaa, potranno fruire delle agevolazioni già prevista per le start-up innovative, fatta eccezione per le disposizioni relative al fallimento e al mercato del lavoro
Incentivi fiscali	Le pmi innovative costituite da non più di 7 anni potranno avvantaggiarsi anche degli incentivi fiscali finora riservati ai soggetti che investivano in start-up innovative, consistenti in una detrazione nella misura del 19% per i soggetti Irpef e in una deduzione pari al 20% per quelli Ires. Non sono riconosciute alle pmi innovative le maggiorazioni previste per le start-up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico
Equity crowdfunding	Anche le pmi innovative avranno possibilità di raccogliere capitale di rischio attraverso siti specializzati, c.d. crowdfunding

Bilanci. Verso una nuova interpretazione

Nota integrativa in Xbrl con l'«ok» dopo il 3 marzo

LA POSSIBILE SVOLTA
Al lavoro sul chiarimento che renderà obbligatorio il formato elaborabile soltanto dopo l'approvazione

Marzio Bartoloni

Conto alla rovescia per il deposito dell'intero **bilancio** nel formato elaborabile Xbrl.

Oltre al conto economico e allo stato patrimoniale, dal prossimo 3 marzo diventa, infatti, obbligatorio depositare in formato Xbrl anche la nota integrativa. La nuova tassonomia dovrà essere utilizzata per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, o successivamente. Questo passaggio «epocale» che completa un percorso cominciato nel 2010 interesserà un milione di bilanci delle società italiane non quotate e ieri è stato al centro di un incontro a Roma organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili per fare il punto e affrontare alcune criticità ancora in sospeso. A cominciare da un chiarimento relativo proprio alla data del 3 marzo. E, cioè, se questa deve essere intesa come data di approvazione del bilancio o invece data di presentazione. Per i commercialisti l'adempimento in più della nota integraiva potrebbe, infatti, creare qualche difficoltà visto anche l'ingorgo di scadenze fiscali del periodo. Da qui la richiesta - che sarà oggi all'esame di un incontro con Unioncamere - di far scattare l'obbligatorietà del passaggio alla nuova tassonomia solo per i bilanci che saranno approvati dopo il 3 marzo. Un'ipotesi, questa, che al momento sembra probabile e dovrebbe concretizzarsi con una circolare ad hoc emessa dal tavolo tecnico in cui siedono, appunto, il Consiglio nazionale dei commercialisti e Unioncamere. La novità del nuovo formato per la nota integrativa non è infatti un passaggio facile - fanno sapere i commercialisti - soprattutto se si considera che, per rendere coerenti lo stato patrimoniale e il conto economico con la parte tabellare della nota integrativa, sono state introdotte anche diverse modifiche nei prospetti contabili. Tra tutte l'assenza, nella nuova tassonomia del cosiddetto bilancio «abbreviato semplificato» legato «alle problematiche di coerenza tecnico-informatica con la parte tabellare della nota integrativa».

Dal 3 marzo pertanto i redattori del bilancio dovranno prestare particolare attenzione ai nuovi contenuti della tassonomia, tenendo altresì conto delle novità introdotte nei principi contabili nazionali, riformulati nel 2014. Il processo di compilazione del bilancio si annuncia, quindi, decisamente complesso. «Le difficoltà ci saranno soprattutto per quei professionisti che faranno da consulenti esterni a società», avverte il consigliere Roberto Cunsolo che comunque giudica lo standard Xbrl come «un treno in corsa su cui bisogna salire». Per Marco Conte, presidente di Xbrl Italia, sarebbe invece molto utile che lo standard fosse impiegato anche dagli enti pubblici: «Con i formati elaborabili si potrebbero finalmente fare dei confronti - avverte - e avere contezza meglio di dove intervenire nella gestione della spesa pubblica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lettori: 158.000
ItaliaOggi
27-GEN-2015
Diffusione: 83.664
Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
da pag. 23

CONTABILITÀ/CONVEGNO DEI COMMERCIALISTI SULLE NOVITÀ LEGATE AL DEPOSITO DELLA NOTA INTEGRATIVA

I bilanci di esercizio in Xbrl verso la proroga

Bilanci di esercizio in Xbrl (eXtensible business reporting language) verso la proroga. La scadenza del 3 marzo 2015, data entro la quale dovranno essere depositati presso il registro delle imprese i bilanci di esercizio chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, potrebbe slittare in avanti di 30 giorni. L'idea, infatti, è quella di configurare la scadenza di marzo non come la data entro cui dovrà essere effettuato il deposito, ma bensì come la data entro la quale l'assemblea della società deve aver approvato il bilancio. Così facendo, all'onore del deposito sarebbe possibile adempiere entro i 30 giorni successivi.

Questa la proposta avanzata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel corso del convegno che si è svolto ieri a Roma avente ad oggetto le novità legate al deposito della nota integrativa di bilancio in formato Xbrl, ovvero la nuova tassonomia integrata per i bilancio di esercizio. Proposta che, per stessa ammissione di **Roberto Cunsolo**, consigliere e tesoriere del Consiglio nazionale, sarà affrontata in queste ore nel corso dell'osservatorio di Unioncamere.

«Cambiare prospettiva alla scadenza del 3 marzo 2015, considerandola non più come la data di deposito dei bilanci ma come la data entro la quale il bilancio deve essere approvato in assemblea sarebbe un vantaggio non da poco», ha sottolineato Cunsolo nel corso dell'incontro, «il problema, infatti, non è di per sé l'adempimento a cui siamo chiamati in relazione alla nota integrativa, che per quanto oneroso porterà sicuramente dei vantaggi a partire dall'anno prossimo, ma le continue scadenze che come commercialisti siamo chiamati a rispettare a pena di sanzioni» (si veda *ItaliaOggi* del 22 gennaio 2015).

Una strada senza ritorno quella dettata dai nuovi standard Xbrl che «si pone come obiettivo», hanno sottolineato **Marco Conte**, presidente di Xbrl Italia e **Paola Fumiani**, rappresentante di Infocamere e responsabile tecnico di Xbrl, «quello di andare verso una standardizzazione delle informazioni contenute nei bilanci in modo che queste siano quanto più fruibili e elaborabili da parte dei soggetti interessati senza che si frappongano troppi passaggi intermedi».

E in quest'ottica, non possono che esserci dei cambiamenti di rotta anche nel rapporto con l'amministrazione finanziaria. «L'idea di fondo, legata a doppio filo rispetto allo sviluppo degli standard Xbrl, è quella di fare in modo che, almeno per quanto riguarda le società, gli studi di settore diventino sempre più uno strumento meramente indicativo e non uno standard da considerare assoluto», ha evidenziato **Andrea Fradeani**, docente di Economia aziendale presso l'università di Macerata, «il deposito dei bilanci in Xbrl permetterà al Fisco di concentrarsi sugli aspetti sostanziali dei bilanci e non solo su degli scostamenti formali».

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Cunsolo, secondo cui «la mole di dati, standardizzati e non più duplicati, di cui potrà entrare in possesso il fisco porterà ad indagine più mirate e non più basate sugli studi di settore. Restiamo, comunque, in attesa», ha concluso il consigliere, «che si concretizzi quanto annunciato dal direttore delle Entrate **Rossella Orlandi** in merito ad un deciso ridimensionamento dello strumento».

Beatrice Migliorini

© Riproduzione riservata

Portabilità dei conti garantita

Lettori: 158.000
ItaliaOggi
27-GEN-2015
Diffusione: 83.664
Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
da pag. 23

Dal revisore lettura critica sulla gestione

Non c'è dubbio che l'Oic 10, Rendiconto finanziario, rappresenti una delle principali novità previste dall'Oic nell'ambito del progetto di restyling dei Principi contabili nazionali, che ha portato nel 2014 alla emanazione di 19 nuovi documenti. Il contenuto dell'Oic 10 ha già catturato l'attenzione di molti professionisti ed appare utile effettuare alcune sintetiche considerazioni sul contenuto del documento. Si ricorda preliminarmente che il Principio entra in vigore, al pari degli altri documenti pubblicati da Oic con il progetto di revisione, a partire dai bilanci degli esercizi che si chiudono al 31/12/2014.

Le precedenti disposizioni tecniche in materia di rendiconto finanziario erano contenute nell'Oic 12 (2005), Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi. I nuovi principi contabili nazionali, anche per dare maggiore enfasi al prospetto, hanno dedicato - sulla falsa riga di quanto avviene negli Ifrs - un apposito documento al rendiconto finanziario, inteso come «prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio». In sintesi, il rendiconto finanziario evidenzia se, e come, la società ha prodotto (o assorbito) disponibilità liquide nel corso dell'esercizio. Il Principio rivede, anzitutto, l'ambito di applicazione «consigliato» nonché talune sostanziali previsioni tecniche. Per quanto rileva l'applicabilità del principio, occorre ricordare che il rendiconto finanziario è un prospetto non obbligatorio per le società che adottano le norme del codice civile per la redazione del bilancio. L'Oic 12 (2005) assumeva che la sua mancata redazione fosse «limitata soltanto alle aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni». L'Oic 10 raccomanda, invece, «tenuto conto della sua rilevanza informativa» la predisposizione del rendiconto a tutte le società. Circa gli aspetti tecnici di predisposizione del prospetto, l'Oic 10, tenendo conto dell'evoluzione della materia e delle prassi prevalenti a livello nazionale e internazionale, dispone che l'unico concetto di risorsa finanziaria utilizzabile sia rappresentato dalle «disponibilità liquide»; in sostanza, quindi, è stata eliminata l'opzione di redigere il documento utilizzando il capitale circolante netto come risorsa finanziaria. Sono state introdotte, in aggiunta, nuove specifiche disposizioni tecniche. È degna di nota, per esempio, l'eliminazione di alcune opzioni classificatorie (interessi attivi e passivi, dividendi incassati e versati), che aumentano la comparabilità dei documenti. Sono previste, poi, nel documento esemplificazioni inerenti agli schemi di presentazione e la tecnica di predisposizione. Appare, poi, necessario effettuare alcune ulteriori considerazioni sulla «collocazione» del rendiconto finanziario nell'ambito della comunicazione finanziaria e sui connessi riflessi in termini di revisione. L'Oic 10 conferma l'impostazione dell'Oic 12 che considera il rendiconto finanziario un elemento di supporto per il raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta in bilancio dello stato di salute aziendale; per tale motivo, il rendiconto finanziario è incluso da Oic nella nota integrativa. Si deve, tuttavia, rilevare che molte società includono il rendiconto finanziario nella relazione sulla gestione; tale soluzione origina anche dalla lettura dell'art. 2428 cc, il quale - così come novellato dal dlgs 32/2007 - prevede di includere «indicatori finanziari» nella relazione sulla gestione «nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione». Non si può affermare che la collocazione del rendiconto nella relazione sulla gestione renda il bilancio non conforme ai principi contabili dell'Oic; tuttavia, è chiaro che un suo inserimento nella nota integrativa appare maggiormente in linea con il dettato dello standard setter.

La diversa collocazione del prospetto nella comunicazione finanziaria implica un'ultima riflessione in materia di revisione legale. Nel caso in cui il rendiconto sia inserito nella nota integrativa, il revisore è tenuto a verificare il contenuto dello stesso, poiché la nota integrativa è parte integrante del bilancio e il revisore esprime il proprio giudizio professionale sul bilancio e su tutto ciò che in esso è inserito. Qualora, al contrario, il rendiconto sia inserito nella relazione sulla gestione, al revisore spetta il compito di effettuare un'analisi sulla coerenza del rendiconto con il bilancio; il revisore, quindi, effettua – come sostanzialmente indicato dal nuovo Principio di revisione (SA Italia) 720B, La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio di coerenza – una lettura critica del prospetto per l'analisi di coerenza delle informazioni finanziarie della relazione sulla gestione, riscontrando le informazioni desumibili con le conoscenze acquisite per mezzo della revisione contabile effettuata sul bilancio.

Raffaele Marcello, consigliere nazionale commercialisti e componente Consiglio di gestione Oic

data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 84.369
Diffusione 11/2014: 61.039
Lettori II 2014: 119.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

ItaliaOggi

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

05-FEB-2015

da pag. 23

COMMERCIALISTI

Bilanci in Xbrl, pressing per la proroga

Migliorini a pag. 23

Bilanci in Xbrl in cerca di proroga Parola al ministero dello sviluppo

Bilanci di esercizio in cerca di proroga. O meglio, a caccia di una diversa interpretazione della scadenza del 3 marzo 2015, data a partire dalla quale la nota integrativa dovrà necessariamente rispettare i nuovi standard Xbrl (eXtensible business reporting language). Regola che, se posta in questi termini, lascerebbe intendere che tutti i bilanci approvati dalle assemblee entro il 2 marzo potrebbero essere depositati con i vecchi standard (formato pdf) entro i 30 giorni successivi, vincolando all'onere della nota integrativa in Xbrl solo i bilanci approvati a partire dal 3 marzo (si veda *ItaliaOggi* del 27 gennaio 2015). Tesi che, però, non trova pieno riscontro nel mondo camerale. Ad avviso dei conservatori del registro delle imprese, infatti, questa linea di condotta porterebbe all'impossibilità di poter depositare il bilancio presso i registri delle imprese nei 30 giorni successivi perché non più rispettosi degli standard previsti dalla legge. Un bilancio, quindi, approvato il 28 febbraio con i vecchi criteri e depositato dopo il 3 marzo non potrebbe essere registrato a meno che non siano nuovamente riconvocate tutte le assemblee per una nuova approvazione completa di nota integrativa in Xbrl. Un problema, quindi, che potrà trovare soluzione solo a livello ministeriale. «All'interno del mondo delle camere di commercio», ha spiegato a *ItaliaOggi* il responsabile dell'ufficio del registro delle imprese di Unioncamere, Pierluigi Sodini, «c'è una corrente ben definita secondo cui deve essere interpretata in senso letterale la disposizione contenuta nel comunicato del Mise del 19 dicembre scorso, che prevede la scadenza del 3 marzo come data spartiacque per il deposito dei bilanci. Ed è per questo che abbiamo ritenuto opportuno adire il Mise che, entro metà della settimana prossima, fisserà i criteri interpretativi». Richiesta arrivata anche dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tramite il consigliere Roberto Cunsolo. «Una lettura così rigida della disposizione porterebbe all'assurdo di dover riconvocare le assemblee per una seconda approvazione dei bilanci che, in totale, non sarebbero più di 5 mila su un totale di quasi 1 milione. Ecco perché», ha sottolineato Cunsolo, «a nostro avviso sarebbe opportuno ritenere come data spartiacque quella di approvazione da parte assemblea, ritenendo di poter presentare con i precedenti criteri tutti i bilanci approvati, ma non depositati, prima del 3 marzo prossimo».

Beatrice Migliorini

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 179.188
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

28-FEB-2015
da pag. 11

Mise. L'«integrativa»

Per i bilanci approvati dal 3 marzo nota in Xbrl

Adriano Moraglio

I **bilanci** delle imprese approvati **entro il 2 marzo 2015** potranno avere la **nota integrativa** in **formato pdf**, anziché **Xbrl**, anche se depositati in data successiva. Mentre l'obbligo di deposito al Registro delle imprese della nota integrativa secondo la nuova tassonomia Xbrl (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014) decorrerà dal 3 marzo «ma con riferimento ai bilanci di esercizio approvati da tale data e relativi a periodi amministrativi chiusi il 31 dicembre 2014 o successivamente» (si veda anche Il Sole 24 Ore del 18 febbraio).

A confermarlo è un avviso del ministero dello Sviluppo economico diffuso oggi a firma del direttore generale, Gianfrancesco Vecchio. L'avviso rilancia quanto deciso lo scorso 16 febbraio dal Consiglio direttivo dell'Associazione Xbrl che opera per il ministero in questo campo.

Infatti, spiega la nota, l'associazione «ha valutato la proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di considerare il 3 marzo» quale data di riferimento «di approvazione e non di deposito del bilancio allo scopo di evitare difficoltà operative per le imprese».

Inoltre, il ministero sottolinea che l'Associazione Xbrl ha «verificato la disponibilità da parte di Unioncamere e Infocamere ad accettare il deposito dei bilanci contenenti la nota integrativa secondo il vecchio formato esclusivamente se approvati entro il 2 marzo 2015».

Soddisfazione per la decisione di Xbrl Italia è stata espressa dal consigliere nazionale dei commercialisti, Roberto Cunsolo: «Abbiamo posto fin da subito il problema dell'interpretazione della norma in merito alla data di entrata in vigore della nuova tassonomia. Ho sollevato la questione sia nel consiglio direttivo dell'associazione Xbrl Italia, sia nell'Osservatorio Unioncamere. Alla fine il buon senso ha prevalso».

In questo modo vengono meno tutti i residui dubbi sulle modalità di allargamento dell'utilizzo delle modalità di deposito in formato Xbrl, consentendo alle imprese di avere una linea di demarcazione chiara in relazione agli obblighi di questi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NORME&TRIBUTI
Cinque controlli per un 730 «vistato»

data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 12/2014: 78.665
Diffusione 12/2014: 39.310
Lettori II 2014: 119.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

ItaliaOggi

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

28-FEB-2015

da pag. 41

PARERE MISE

Xbrl, bilanci vecchio stile entro il 2/3

Deposito dei bilanci contenenti la nota integrativa secondo il vecchio formato Pdf esclusivamente se approvati entro il 2 marzo 2015. L'obbligo della nuova tassonomia decorrerà dal 3 marzo 2015 ma con riferimento ai bilanci approvati da tale data e relativi al periodo di chiusura entro il 31 dicembre 2014. Queste le indicazioni contenute nell'avviso mise del 26 febbraio 2015 sul deposito dei bilanci con la nuova tassonomia (si veda ItaliaOggi *del 18 febbraio 2015 e 23 dicembre 2014). L'associazione Xbrl Italia, durante il consiglio direttivo del 16 febbraio 2015, ha discusso in merito alla data di entrata in vigore dell'obbligo di deposito del bilancio d'esercizio secondo la nuova tassonomia Xbrl pubblicata sulla* Gazzetta Ufficiale *n. 294 del 19 dicembre 2014. L'associazione Xbrl Italia conferma quindi che l'obbligo di deposito con la nuova tassonomia decorrerà dal 3 marzo 2015, ma con riferimento ai bilanci d'esercizio approvati a partire da tale data e relativi a periodi amministrativi chiusi il 31 dicembre 2014 o successivamente.*

Cdp facilita i mutui prima casa

Tiratura 10/2014: 133.263
Diffusione 10/2014: 88.589
Lettori: n.d.
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

ItaliaOggi Sette
Dir. Resp.: Marino Longoni

16-MAR-2015
da pag. 7

LETTURE DI DIRITTO

Autore – Aa.vv..
Titolo – *Il bilancio di esercizio. Redazione alla luce dei nuovi principi contabili*
Casa editrice – Seac, Trento, 2015, pagg. 895
Prezzo – Euro 32
Argomento – Nel corso del 2010, la Fondazione Oic ha iniziato un progetto di aggiornamento per la revisione dei principi contabili nazionali che si è concluso nel 2014 con l'approvazione in via definitiva della nuova versione relativa a 19 principi contabili applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre dello scorso anno. Il commento ai principi contabili nazionali è uno degli strumenti di supporto per il professionista che utilizza il testo edito da Seac quale punto di riferimento per la redazione del bilancio di esercizio. Il volume, di ben 895 pagine, propone infatti i riferimenti ai principi contabili nazionali attraverso una specifica grafica con la quale vengono evidenziati l'approvazione definitiva e le novità introdotte. Il cuore del testo è rappresentato dall'analisi della disciplina civilistica in materia di bilancio di esercizio e, come di consueto, Seac fornisce una guida efficace in merito alla corretta rilevazione e valutazione di tutte le operazioni aziendali. Particolare attenzione è stata rivolta ai principi generali di redazione del bilancio, compreso la parte procedurale di formazione ed approvazione di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. In particolare per la nota integrativa gli autori hanno tenuto conto della nuova tassonomia Xbrl. Un'apposita sezione è stata dedicata alla redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata.

a cura di Francesco Romano

Giustizia civile, Italia in coda

Tiratura 01/2015: 238.762
Diffusione 01/2015: 180.824
Lettori III 2014: 901.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

21-MAR-2015
da pag. 17

Bilanci. Il formato standard, già impiegato per stato patrimoniale e conto economico, obbligatorio per i depositi dal 3 marzo

La nota integrativa «Xbrl» disorienta gli studi

IL PUNTO

Il nuovo documento (finora predisposto in word o excel) presenta alcune complicazioni e carenze di informazioni

Federica Micardi

La nota integrativa nel nuovo formato Xbrl rischia di ingolfare l'attività degli studi. Vediamo perché.

Da quest'anno la nota integrativa cambia formato e diventa Xbrl. L'idea è venuta per uniformarla allo Stato patrimoniale e al Conto economico che da tempo sono fatti in questo formato. La nuova procedura deve essere applicata ai bilanci depositati presso le Camere di commercio dal 3 marzo. Questa novità è contenuta nel Dpcm 10 dicembre 2008 e diventa operativa a seguito del Comunicato del ministero dello Sviluppo economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 294 del 19 dicembre 2014.

Sulla carta sembra una decisione ragionevole, all'atto pratico però sta creando notevoli difficoltà.

La nota integrativa, ricordiamo, è un documento che arricchisce con dettagli scritti le informazioni del bilancio, completando i dati contabili e spiegando il perché di determinati comportamenti. Quindi è composta non solo da numeri (come invece accade per Conto economico e Stato patrimoniale), ma anche e soprattutto da commenti scritti e tabelle esplicative, che non sono "standardizzabili" perché legati alle singole situazioni. Una necessità che è sfuggita a chi ha imposto un formato standard e rigido a un documento che, per sua stessa natura è flessibile.

Le principali case di software hanno appena rilasciato i nuovi programmi, che sono ancora da perfezionare proprio perché si tratta di software complessi che interagiscono con programmi rigidi. Il risultato: la nota integrativa rischia di impoverirsi perché le informazioni che riesce ad esporre - data la rigidità del documento - potrebbero essere meno. L'estrema schematizzazione, in pratica, fa a pugni con le singole realtà aziendali.

Per fare un esempio, i movimenti delle immobilizzazioni devono essere rappresentati in modo standardizzato quando, nella realtà dei fatti, non lo sono.

C'è poi l'iter di formazione di questo documento "parlante" che viene complicato dal nuovo formato. Normalmente la nota integrativa circola, tra professionista e cliente o tra azienda e revisori per essere arricchita e corretta. Passaggio che si allunga e si complica perché le correzioni e le eventuali integrazioni non possono più essere fatte in tempo reale come accaduto fino ad ora.

Il problema sta emergendo in questi giorni negli studi che seguono le grandi aziende, chi invece ha come clienti Pmi ha una tempistica un po' ritardata nella formazione dei bilanci e si troverà a dover affrontare questa complicazione subito dopo Pasqua.

Anche tra i revisori stanno montando le perplessità: oggi si trovano a dover rilasciare una relazione su dei bilanci che potrebbero essere diversi (nella nota integrativa) rispetto a quelli che hanno visto. Dal punto di vista formale ciò è sicuramente vero, perché le note integrative di oggi - data la mancanza del software e la rigidità del sistema - spesso vengono fatte ancora in word o in excel; e poi saranno trasformate (non è chiaro con quali risultati) in Xbrl entro il termine ultimo per il deposito (fine maggio). I nuovi software, quando saranno pronti potrebbero modificare i contenuti della nota integrativa da loro verificata.

Come ciliegina sulla torta, il nuovo formato Xbrl - obbligo prettamente formale che rischia di richiedere molto più tempo del solito - si sovrappone, alle difficoltà nel verificare la coerenza del bilancio con i nuovi principi contabili, che vanno applicati per la prima volta quest'anno.

La via d'uscita: prevedere un periodo di transizione in cui il vecchio e il nuovo sistema possano coesistere e, magari, confrontarsi con i professionisti contabili per superare le criticità che si stanno manifestando in questi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tiratura 01/2015: 238.762
Diffusione 01/2015: 180.824
Lettori III 2014: 901.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

24-MAR-2015
da pag. 45

Trasparenza. Possibile abbinare al formato in Xbrl informazioni dettagliate in Pdf

Nota integrativa al deposito bis

LA NORMA
La doppia chance è consentita anche per lo stato patrimoniale e il conto economico

Federica Micardi

Difficoltà in arrivo per la stesura della **nota integrativa** dei bilanci approvati dal 3 marzo in poi. Scatta infatti l'obbligo di presentare anche questa parte del bilancio con il formato Xbrl (si veda il Sole 24 Ore di sabato 21 marzo).

Un obbligo nato anche con l'obiettivo di standardizzare le informazioni per poterle facilmente confrontare, spiega Roberto Cunsolo, membro del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e delegato al Cda dell'Associazione Xbrl Italia, «un'esigenza che però si scontra con le specificità delle singole realtà aziendali; la chiarezza della nota integrativa - spiega Cunsolo - permette agli amministratori e ai revisori di segnalare situazioni che se non adeguatamente illustrate possono comportare responsabilità». Secondo Cunsolo l'attuale formato Xbrl previsto per la nota integrativa richiede conoscenze informatiche elevate per poter garantire la completezza di informazioni e «non è possibile dare per scontato che tali conoscenze siano appannaggio dei 115mila dottori commercialisti attualmente operativi». Il rischio è che la maggior parte dei professionisti decida di fare un doppio deposito, cioè depositare sia la nota integrativa nel formato Xbrl sia quella in Pdf.

Una scelta consentita dall'articolo 5, comma 5, del Dpcm 10 dicembre 2008 che permette il deposito di «un ulteriore documento informatico in formato Pdf» per garantire la correttezza, la chiarezza e la verità del bilancio; strada che nel 2010, quando il formato Xbrl venne introdotto per lo stato patrimoniale e per il conto economico, venne seguita nel 27% dei casi (ora la percentuale è scesa al 6%)

Secondo il direttore generale di Assosoftware, Roberto Bellini, il bilancio in formato Xbrl richiede un cambio "culturale" nella stesura della nota integrativa: «È necessario eliminare tutte quelle aggiunte grafiche e di immagini perché non sono convertibili e, quindi, non consentono la corretta trasposizione del documento». Secondo Bellini le difficoltà che gli studi stanno rilevando in questi giorni sono da attribuire soprattutto a una non adeguata formazione e informazione: «Spesso la conversione non va a buon fine - spiega Belli - perché nella parte testuale vengono inserite formattazioni complesse frutto di un'estrema personalizzazione dei documenti di bilancio».

Ci sono due esigenze diverse che si "scontrano", standardizzazione e completezza di esposizione e, in mezzo, si trovano i professionisti a cui viene affidato il compito di redigere il bilancio.

Per Tiziano Sesana, dottore commercialista e vice presidente della Commissione principi contabili per l'Ordine dei commercialisti di Milano, con la conversione della nota integrativa in Xbrl, dopo l'approvazione, c'è il rischio che si perda la completezza di informazione del bilancio: «Se il bilancio non in formato Xbrl è stato approvato e redatto secondo la vecchia metodologia - spiega Sesana - è facile ipotizzare che nella conversione si perda in chiarezza obbligando il redattore a un doppio lavoro, cioè un bilancio in excel e/o world per l'assemblea ed un altro in Xbrl per il deposito». Un caso emblematico è il rendiconto finanziario, che per essere inserito nel nuovo formato richiede il passaggio al linguaggio html, conosciuto dagli esperti informatici ma non necessariamente dai commercialisti: «il rischio - spiega Sesana - è che si rinunci ad inserirlo, impoverendo l'informazione».

federica.micardi@ilsole24ore.com

Tiratura 10/2014: 234.159
Diffusione 11/2014: 179.188
Lettori II 2014: 932.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Roberto Napoletano

18-FEB-2015
da pag. 39

Contabilità. Obbligo per i bilanci approvati a partire da questa data

Integrativa in Xbrl solo dal 3 marzo

IL CHIARIMENTO
Per i prospetti varati in precedenza è possibile utilizzare ancora il formato Pdf

L'obbligo del **formato Xbrl** per la nota integrativa scatta solo per i bilanci approvati **dopo il 3 marzo**. Quelli approvati prima di tale data, quindi, potranno ancora avere la nota integrativa in formato Pdf, anche se depositati in data successiva.

Lo ha deciso il consiglio direttivo dell'Associazione Xbrl Italia, che, in una riunione tenutasi il 16 febbraio, ha affrontato il tema della data di entrata in vigore dell'obbligo di deposito della nota integrativa secondo la nuova tassonomia Xbrl. Con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014 il ministero dello Sviluppo economico informava che sul sito dell'Agid era disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. «A decorrere dal 3 marzo 2015 - chiariva quindi il ministero -, l'obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie».

Sul tema erano sorti dubbi interpretativi in quanto non era chiaro se la data del 3 marzo indicata dal ministero dovesse intendersi quale data di presentazione o di approvazione del bilancio d'esercizio.

La decisione del consiglio direttivo di Xbrl Italia ha tenuto conto sia della proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di considerare, al fine di evitare difficoltà operative per le imprese, la data del 3 marzo quale data di approvazione e non di deposito, sia della disponibilità di Unioncamere e Infocamere ad accettare il deposito dei bilanci contenenti la nota integrativa secondo il vecchio formato Pdf, esclusivamente se approvati entro il 2 marzo 2015. Il consiglio direttivo di Xbrl Italia ha deciso che la nota integrativa in Pdf sarà ammessa, a prescindere dalla data d'approvazione, anche per i rendiconti relativi a periodi amministrativi chiusi prima del 31 dicembre 2014.

La decisione soddisfa i commercialisti: «Alla fine - commenta il consigliere nazionale dei Cndcec, Roberto Cunsolo - il buon senso ha prevalso e la decisione assunta oggi dimostra la bontà delle nostre affermazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lettori: 158.000
ItaliaOggi
22-GEN-2015
Diffusione: 83.664
Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
da pag. 27

LO DENUNCIA L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Isee, Xbrl, split payment, 730: c'è l'ingorgo fiscale

I commercialisti, nei prossimi mesi, dovranno gestire le pratiche relative alla comunicazione annuale dati Iva, alla predisposizione d'invio della certificazione unica, al nuovo modello Isee e ai bilanci in Xbrl, oltre al 730 precompilato, allo split payment, alle compensazioni di ritenute in F24, le comunicazioni black list e le dichiarazioni d'intento. Una raffica di scadenze corredate da sanzioni che, nel caso, ad esempio, della Certificazione unica, arrivano a 100 euro per ogni certificazione sbagliata. E così ieri il Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduto da Gerardo Longobardi, ha lanciato l'allarme.

a pag. 27

Isee, bilanci, certificazione unica, precompilato, Iva: l'allarme dei commercialisti

Professionisti, ingorgo fiscale

Raffica di nuovi adempimenti. Con sanzioni salate

Professionisti nel gorgo di nuovi adempimenti e relative sanzioni. I commercialisti, nei prossimi mesi, dovranno gestire le pratiche relative alla comunicazione annuale dati Iva, alla predisposizione d'invio delle certificazione unica «Cu 2015», al nuovo modello Isee e ai bilanci in Xbrl, oltre al 730 precompilato, allo split payment, alle compensazioni di ritenute in F24, le comunicazioni black list e le dichiarazioni d'intento. Una raffica di scadenze corredate da sanzioni che, nel caso, per esempio, della Certificazione unica, arrivano a 100 euro per ogni certificazione sbagliata. E così ieri il Consiglio nazionale dei commercialisti ha lanciato l'allarme denunciando in una nota «il susseguirsi di riforme che pongono la professione davanti a situazioni nelle quali l'incertezza interpretativa e gli stretti tempi di attuazione delle norme, spesso addirittura retroattive, rendono difficile l'attività di consulenza». Una situazione resa ancora più gravosa, secondo i commercialisti, «dall'ormai abituale ritardo nel rilascio dei software necessari». La categoria insomma chiede «la creazione delle condizioni minime per uno svolgimento ordinato della propria attività professionale» ed evidenzia (si veda la tabella in pagina) le principali criticità. Partendo dal modello Isee (indicatore di situazione socio-economica equivalente), nuovo di zecca, il quale oltre a prevedere modalità di compilazione diverse rispetto a quelle degli anni scorsi, tiene conto di grandezze prima non considerate, come la giacenza media dei conti correnti bancari e la rilevanza dei redditi esenti da Irpef, le pensioni di invalidità e gli assegni di mantenimento. Particolarmente complessa è la voce dei bilanci. Con il comunicato del 2 dicembre 2014 l'Associazione Xbrl Italia ha chiarito che i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, o successivamente, e depositati nel registro delle imprese a partire dal giorno 3 marzo 2015 dovranno essere conformi alla nuova tassonomia Xbrl versione 2014-11-11. La novità, sottolineano i professionisti guidati da Gerardo Longobardi, è di non poco conto, soprattutto ove si consideri che, per rendere coerenti Stato patrimoniale e Conto economico con la parte tabellare della Nota integrativa, sono state introdotte diverse modifiche nei prospetti contabili. Manca, per esempio, il «Bilancio abbreviato semplificato». Per avere invece un'idea del rischio sanzioni, bisogna passare al nuovo modello di Certificazione unica «Cu 2015», che vede aumentare il numero dei campi da compilare, arrivando a 297 e dovrà raccogliere tutte le somme corrisposte dai redditi da lavoro assimilati a quelli relativi ad autonomi e professionisti che finora erano certificati in forma libera. L'entrata in vigore del nuovo modello il 15 gennaio scorso, «rischia di generare tra gli intermediari notevoli problemi applicativi visti i tempi strettissimi e le pesanti sanzioni previste in caso di errore (pari a 100 euro per ogni certificazione)», lamentano i commercialisti.

data stampa
dal 1980 monitoraggio media

I nuovi adempimenti e i rischi relativi

Nuovo modello Isee - Il modello è stato completamente rinnovato. Le nuove regole, fissate dal dpcm 159/2013, oltre a prevedere modalità di compilazione diverse rispetto a quelle degli anni scorsi, tengono conto di grandezze prima non considerate: giacenza media dei conti correnti bancari e rilevanza dei redditi esenti da Irpef, come le pensioni di invalidità o gli assegni di mantenimento. Alle novità si aggiunge una maggiore complessità degli adempimenti: 70 pagine di modello, suddiviso in sei tipologie (Dsu mini; Isee università; Isee socio-sanitario; Isee socio sanitario-residente; Isee minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi; Isee corrente) nel quale saranno contenute praticamente tutte le informazioni in merito alla situazione economico-finanziaria dei contribuenti.

Bilancio e Nota integrativa - Con il comunicato del 2 dicembre 2014 l'Associazione Xbrl Italia ha chiarito che i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, o successivamente, e depositati nel registro delle imprese a partire dal giorno 3 marzo 2015 dovranno essere conformi alla nuova tassonomia Xbrl ver. 2014-11-11. Per rendere coerenti lo Stato patrimoniale e il Conto economico con la parte tabellare della Nota integrativa, sono state introdotte anche diverse modifiche nei prospetti contabili. Per tutte, l'assenza, nella nuova tassonomia, del cosiddetto «Bilancio abbreviato semplificato». Dal 3 marzo 2015 i redattori del bilancio dovranno prestare particolare attenzione ai nuovi contenuti della tassonomia, tenendo altresì conto delle novità introdotte nei principi contabili nazionali, riformulati nel 2014.

Nuovo modello di Certificazione unica «Cu 2015» - Il nuovo modello denominato Certificazione unica, aumenta il numero dei campi da compilare, arrivando a 297 e dovrà raccogliere tutte le somme corrisposte dai redditi da lavoro assimilati a quelli relativi ad autonomi e professionisti che finora erano certificati in forma libera. La versione definitiva è stata pubblicata il 15 gennaio scorso, si profilano problemi applicativi visti i tempi strettissimi e le sanzioni previste in caso di errore (pari a cento euro per ogni certificazione).

Nuovo modello 730 precompilato - Non sostituisce, ma affianca, il precedente modello 730. I termini e le modalità di presentazione sono le stesse per entrambi i modelli, ma il contribuente che intende presentare il modello 730 precompilato tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato dovrà consegnare all'incaricato un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato che dovrà essere presentata telematicamente. Difficoltà si segnalano nello scarico vero e proprio del file Xml della dichiarazione, nell'acquisizione dei dati nelle procedure gestionali di elaborazione del modello, nel confronto dei dati presenti a sistema con quelli proposti dall'Agenzia delle entrate, nell'accettazione o nella modifica del modello, in quanto ancora nessuna nota operativa in merito è stata predisposta. Nessun chiarimento è inoltre giunto in merito ai dati forniti dall'Agenzia delle entrate nel prospetto separato in quanto incongruenti, e, soprattutto, se la loro accettazione comporti comunque modifica del modello 730 precompilato. Previste sanzioni in capo agli intermediari.

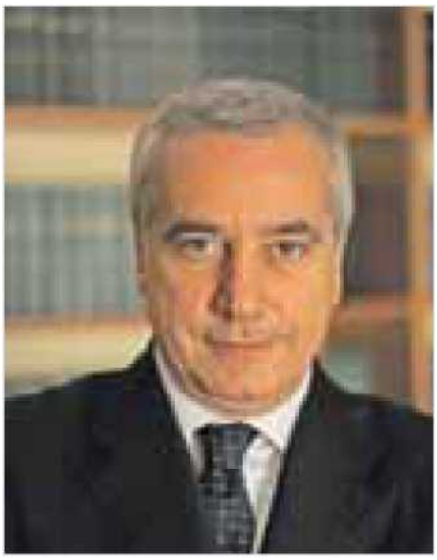

Gerardo Longobardi

Tiratura: n.d.
Diffusione: n.d.
Lettori: n.d.
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Il Sole 24 ORE FOCUS

18-FEB-2015

da pag. 1

LA GUIDA

Per la nota integrativa standard armonizzato

di **Luca Gaiani**

Il fisco entra nelle chiusure di bilancio. Nella redazione dei rendiconti, le società devono considerare, oltre alle novità previste dai principi contabili (a cui era dedicata la guida uscita l'11 febbraio), le disposizioni fiscali, vecchi e nuove, che influenzano il calcolo dell'Ires e dell'Irap da iscrivere nel conto economico. In attesa delle disposizioni della legge di stabilità per Irap e patent box (entrambe applicabili solo dall'esercizio 2015), occorre tenere presente in particolare due norme: l'Ace e il bonus per gli investimenti in macchinari della tabella Ateco 28. In entrambi i casi, scatta l'attribuzione di un credito di imposta che deve essere contabilizzato per competenza. Un'altra novità normativa riguarda le società in perdita sistematica, che verificano la posizione su cinque (anziché su tre) esercizi e potrebbero meglio uscire dalla norma.

Le perdite ripetute influenzano il bilancio anche per aspetti diversi da quelli fiscali: va attentamente monitorato il patrimonio netto e il criterio di continuità per evitare responsabilità civilistiche.

Da quest'anno, poi, debutta la nota integrativa nel formato standardizzato Xbrl. Adempimento che ha una finalità apprezzabile, ma che comporterà un aggravio di lavoro per le imprese e i loro consulenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilanci 2014
Le novità fiscali
Ricalcolo Ires e Irap con bonus Ace ampliato

data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 84.369
Diffusione 11/2014: 42.151
Lettori II 2014: 119.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

ItaliaOggi

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

18-FEB-2015

da pag. 28

SOCIETARIO/1

I bilanci di esercizio in Xbrl ottengono la proroga

Migliorini a pag. 28

Dopo l'ok del Mise trova spazio l'interpretazione della scadenza data dai commercialisti

Proroga per i bilanci in Xbrl

Con approvazione entro il 2 marzo nota integrativa in Pdf

Pagine a cura
DI BEATRICE MIGLIORINI

I bilanci di esercizio in Xbrl ottengono la proroga. A fare fede non sarà più la data di consegna del bilancio ma la data di approvazione in assemblea. Se il via libera avverrà entro il 2 marzo, la nota integrativa del bilancio di esercizio potrà essere depositata nei 30 giorni successivi in formato Pdf. Se, invece, l'approvazione del bilancio dovesse avvenire a partire dal prossimo 3 marzo o successivamente la nota integrativa dovrà essere depositata in formato Xbrl (si veda *ItaliaOggi* del 27 gennaio e del 5 febbraio 2015). Questa la decisione del Consiglio direttivo dell'Associazione Xbrl Italia che, lunedì scorso, a seguito del via libera da parte del ministero dello sviluppo economico, ha discusso in merito alla data di entrata in vigore dell'obbligo di deposito della nota integrativa secondo la nuova tassonomia Xbrl, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2014. Decisione che ha tenuto conto sia della proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sia della disponibilità di Unioncamere e Infocamere ad accettare il deposito dei bilanci contenenti la nota integrativa secondo il vecchio formato in Pdf, esclusivamente se approvati entro il 2 marzo 2015. Sventato, quindi, il rischio posto in evidenza dal Cndcec relativo alla possibilità di dover riconvocare le assemblee per una seconda approvazione dei bilanci nel formato corretto. Una lettura rigida della data del 3 marzo (ovvero considerarla come quella di deposito), infatti, avrebbe obbligato a una nuova convocazione delle assemblee per una seconda approvazione dei bilanci che, in totale, non sarebbero stati più di 5 mila su un totale di quasi 1 milione. A esprimere soddisfazione per la decisione, il consigliere nazionale dei commercialisti **Roberto Cunsolo**: «I commercialisti hanno posto fin da subito il problema dell'interpretazione della norma in merito alla data di entrata in vigore della nuova tassonomia», ha sottolineato Cunsolo, «e come rappresentante del nostro Consiglio nazionale, ho sollevato la questione sia nel Consiglio direttivo dell'associazione Xbrl Italia, sia nell'Osservatorio Unioncamere. Alla fine il buon senso ha prevalso e la decisione assunta oggi dimostra la bontà delle nostre affermazioni». Sulla stessa lunghezza d'onda, poi, il responsabile dell'ufficio del registro delle imprese di Unioncamere, **Pierluigi Sodini**: «Accettiamo di buon grado questa interpretazione della data del 3 marzo. Riteniamo, infatti, che così facendo l'ultimo passaggio per la completa presentazione del bilancio di esercizio in Xbrl sarà agevolato e darà tempo agli operatori del settore di prendere confidenza col sistema».

© Riproduzione riservata

data stampa
dal 1980 monitoraggio media

Tiratura 10/2014: 84.369
Diffusione 11/2014: 42.151
Lettori II 2014: 119.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

ItaliaOggi

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

18-FEB-2015

da pag. 28

Roberto Cunsolo

Tiratura 10/2014: 84.369
Diffusione 11/2014: 42.151
Lettori II 2014: 119.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

ItaliaOggi

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

19-FEB-2015

da pag. 26

LE CONSEGUENZE DELLA PROROGA DELLA SCADENZA DEL 3 MARZO

Nota integrativa, assetto variabile

L'obbligo della nota integrativa in formato elettronico elaborabile dipende sia dalla data di chiusura dell'esercizio sia da quella di approvazione del bilancio da parte dei soci. Le imprese interessate al suo deposito al Registro delle imprese, dopo la nota diffusa da Xbrl Italia (si veda *ItaliaOggi* di ieri), potranno continuare ad utilizzare il Pdf/A, per il terzo prospetto che lo compone, solo al verificarsi di una delle due fattispecie seguenti. La prima riguarda la data di chiusura dell'esercizio rendicontato: se il periodo amministrativo si è concluso prima del 31-12-2014 si utilizzerà la tassonomia 2011-01-04 che riguarda i soli prospetti quantitativi. Ciò a prescindere dalla data di approvazione da parte dei soci. Una società di capitali, quindi, con esercizio 01/12/2013-30/11/2014 che approvi il proprio bilancio, in prima convocazione, il prossimo 30 marzo 2015 dovrà usare l'Xbrl solo per stato patrimoniale e conto economico potendo impiegare il Pdf/A per la nota integrativa. La seconda fattispecie, conseguenza diretta proprio dalla recente precisazione di Xbrl Italia, riguarda invece i bilanci d'esercizio con termine del periodo amministrativo rendicontato corrispondente o successivo al 31 dicembre 2014 ma approvati entro il 2 marzo 2015 compreso. In questo caso lo standard setter tecnologico ha consentito di continuare ad utilizzare la tassonomia 2011-01-04, ossia d'impiegare il Pdf/A per la nota integrativa. Si tratta dei soggetti obbligati al deposito con esercizio solare, al limite anche quelli non solari che chiudono nelle prime settimane del 2015, che hanno però approvato il loro rendiconto individuale. L'impiego obbligatorio della nuova tassonomia 2014-11-17, ossia quella che prevede la codifica in formato elettronico elaborabile anche della nota integrativa, riguarderà in definitiva i bilanci d'esercizio relativi a periodi amministrativi chiusi a partire dal 31 dicembre 2014 purché approvati dai soci a partire dal 3 marzo 2015: si tratta della quasi totalità del milione di conti individuali redatti dalle società di capitali italiane, secondo le disposizioni civilistiche, che saranno inviati alle Camere di commercio nell'imminente campagna depositi 2015. Ultima precisazione per il bilancio consolidato: proprio per agevolare gli operatori, i server InfoCamere accetteranno conti di gruppo, redatti secondo le disposizioni di cui al dlgs 127/1991, codificati tanto con la vecchia quanto con la nuova tassonomia. Quest'ultima non prevede infatti significative differenze, salvo piccoli adeguamenti negli schemi di stato patrimoniale e conto economico mutuati dal bilancio d'esercizio, non essendo stato ancora previsto il tracciato in formato elettronico elaborabile della relativa nota integrativa.

Andrea Fradeani